



Comune di Montepaone

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

Centrale Unica di Committenza

Determina R.G. n. 140 del 10-02-2026

R.I. n. 3 del 10-02-2026

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO PER LACCOGLIENZA E LINTEGRAZIONE A FAVORE DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE SAI (D.M. 18/11/2019) PROG. 370-PR-4 CATEGORIA "ORDINARI" A TITOLARITÀ DEL COMUNE DI SATRIANO PER IL TRIENNIO 2026_2028 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI PER LASILO D.M. DI FINANZIAMENTO N. 53671 DEL 03/12/2025 CUP B79G25001780001 - CPV 85311000-2 -

CIG:

BA5C84859F

IL RESPONSABILE DELLA CUC

PREMESSO CHE

l'art. 15 della L. n. 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; con deliberazione di C.C. n. 31 del 30/11/2015 questa Amministrazione ha approvato la Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del comma 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii per la costituzione dell'ufficio comune operante come centrale unica di committenza tra i comuni Gasperina, Montepaone, Montauro e Chiaravalle Centrale.

in data 15.12.2015 i Sindaci dei Comuni hanno sottoscritto la convenzione;

l'art. 6 della suddetta convenzione" Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza" e l'art 7 "Attività dell'ufficio comune e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata"; l'art.37 del D.Lgs 50/2016 commi 3-4-5 "Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#).

A tal fine la CUC di Montepaone ha continuato ad espletare la funzione di Centrale Unica di Committenza, senza soluzione di continuità;

Preso atto che il D. Lgs. N. 50/2016 è stato abrogato dal nuovo codice dei contratti D. Lgs. N. 36 del 31.03.2023 e che il medesimo codice prevede che:

l'Articolo 62, “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” Prevede:

1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. **Per le procedure di cui al primo periodo, L'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.**

3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, **ne assicura la gradualità nella fase transitoria** e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, **su proposta del MinistroMinistro delle infrastrutture e dei trasporti** sentita l'ANAC, previa intesa in sede di e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori.

5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono:

- a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
- b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
- d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
- f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali.;

g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:

- a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

- b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione;
- f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
- g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a **una stazione appaltante qualificata**, a **una centrale di committenza qualificata** o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.

7. Le centrali di committenza sono indicate **nella specifica sezione nell’elenco** di cui all’articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

- a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici;
- d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione.;
- e) **eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).**

8. L’allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, inapplicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

9. Il ricorso **alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata** è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del **testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali**, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da **Consip S.p.a.dai soggetti aggregatori**, Le **stazioni appaltanti qualificate** e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione **della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata**.

10. **Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul una apposita sezione del sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate.** La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad **una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata**, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di **10 dieci** giorni dalla sua ricezione. **In caso di risposta negativa, Se tre centrali di committenza qualificate hanno respinto la richiesta**, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro **15 quindici** giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a **una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’articolo 63, comma 2.** Eventuali inadempienze rispetto

all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale **con le modalità di cui al comma 9, primo periodo**. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#). Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure **svolte dalla centrale di committenza di cui si avvale, o dalla stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza ausiliaria**, è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili, quali:

- a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
- b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
- c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.

13. **Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono La centrale di committenza e la stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti.** Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento **o di esecuzione** di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della **stazione appaltante o centrale di committenza qualificata**, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.

18. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).

Considerato che per la COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MONTEPAONE TRA I COMUNI DI MONTEPAONE, MONTAURO, GASPERINA, CHIARAVALLE CENTRALE E PETRIZZI AI SENSI DELL'ART. 32, 2 COMMA T.U.E.L. E DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, i comuni interessati hanno approvato lo SCHEMA DI CONVENZIONE, per come segue:

- Il Comune di Montepaone – Capofila ha approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 4 del 29.04.2024;
- Il Comune di Chiaravalle Centrale –ha approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 9 del 18.04.2024;
- Il Comune di Montauro –ha approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 12 del 26.07.2024;
- Il Comune di Gasperina –ha approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 13 del 23.07.2024;
- Il Comune di Petrizzi –ha approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 18 del 30.07.2024;

Considerato che l'art. 62 del d.lgs n. 36/2023 testualmente recita:

1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

Considerato che:

- Il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede all'art. 26 la stesura da parte di AgID, d'intesa con ANAC e con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, di un provvedimento contenente i requisiti tecnici nonché le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale in uso alle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle attività connesse al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici;
- A decorrere dal 1° gennaio 2024, tutte le stazioni appaltanti dovranno utilizzare, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate ai sensi degli articoli 25 e 26 del Codice e le Regole tecniche stabilite da AGID, provv. n. 137/2023;
- L'applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili;
- In ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25.09.2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14.11.2023);
- Le piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse, riscontrabili accedendo al seguente link: <http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>;
- Sul sito Anac in data 18 dicembre è consultabile il registro che raccoglie le informazioni sulle Piattaforme di fornitura digitale che hanno ottenuto la “Dichiarazione di conformità di piattaforma” o meglio la certificazione dei componenti, dei soggetti titolari, pubblici e privati, dei gestori delle stesse, in base al nuovo Codice degli Appalti.
- Nel suddetto registro è inserita la “Net4market” - https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucmontepaone “utilizzata dalla Centrale Unica di Committenza Gasperina, Montepaone, Montauro Chiaravalle Centrale e Petrizzi per la gestione degli appalti pubblici;
- La Piattaforma garantisce una gestione integrata dei dati e dei processi che intervengono in ciascuna fase della procedura e consente di adempiere agli obblighi normativi, di snellire e di rendere più efficiente, efficace e trasparente l'attività dei RUP e dei soggetti a vario titolo responsabili dei processi di acquisto;
- la Centrale Unica di Committenza dei comuni Gasperina, Montepaone, Montauro Chiaravalle Centrale e Petrizzi , qualificata ai sensi dell'art. 62 e dell'All. II.4 D.Lgs. n. 36/2023, è in possesso della “Piattaforma eprocurement “Net4market” ;

Visto l'art. 3 della suddetta convenzione “Funzionamento della Centrale di Committenza” ed in particolare il punto 3.3 “Regole di organizzazione e funzionamento.”;

Visto che affinché l'Ufficio comune avvia le procedure di affidamento il comune associato deve adottare determinazione a contrarie prevista dall'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e dall'art.

192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

Considerato:

Che nota prot. n. 9238 del 15.12.2025 il Comune di Satriano ha richiesto a questa C.U.C. di espletare la gara per l'aggiudicazione ed **“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE A FAVORE DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE SAI (D.M. 18/11/2019) PROG. 370-PR-4 CATEGORIA “ORDINARI” A TITOLARITÀ DEL COMUNE DI SATRIANO PER IL TRIENNIO 2026_2028 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI PER L’ASILO – D.M. DI FINANZIAMENTO N. 53671 DEL 03/12/2025 CUP B79G25001780001 - CPV 85311000-2 - CIG. BA5C84859F;**

Che con nota prot. n. 15313 del 16.12.2025, il Responsabile della C.U.C. ha comunicato la disponibilità ad espletare la gara d'appalto dei lavori sopra richiamati;

Che la gara consiste nell'affidare mediante appalto il **“SERVIZIO CON PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE A FAVORE DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE SAI (D.M. 18/11/2019) PROG. 370-PR-4 CATEGORIA “ORDINARI” A TITOLARITÀ DEL COMUNE DI SATRIANO PER IL TRIENNIO 2026_2028 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI PER L’ASILO – D.M. DI FINANZIAMENTO N. 53671 DEL 03/12/2025 CUP B79G25001780001 - CPV 85311000-2 - CIG. BA5C84859F**, per un importo a base d'asta Valore triennale euro 1.639.500,00 da decurtare per l'anno 2026 dell'importo di € 182.666,66 (*Costo proroga tecnica*) di cui € 363.833,34 nell'anno 2026 e € 546.500,00 nell'anno 2027 ed € 546.500,00 nell'anno 2028 (compreso il costo per il revisore indipendente) Importo riconosciuto se validamente sostenuto e rendicontato **(importo base asta 1.456.833,34)**

Vista la determinazione - Determina di Settore Numero 183 del 24/12/2025 del Responsabile dell' Area Amministrativa del Comune di Satriano con la quale si stabilisce di procedere all'affidamento del **“SERVIZIO CON PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE A FAVORE DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE SAI (D.M. 18/11/2019) PROG. 370-PR-4 CATEGORIA “ORDINARI” A TITOLARITÀ DEL COMUNE DI SATRIANO PER IL TRIENNIO 2026_2028 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI PER L’ASILO – D.M. DI FINANZIAMENTO N. 53671 DEL 03/12/2025 CUP B79G25001780001 - CPV 85311000-2 - CIG. BA5C84859F**, per un importo a base d'asta Valore triennale euro 1.639.500,00 da decurtare per l'anno 2026 dell'importo di € 182.666,66 (*Costo proroga tecnica*) di cui € 363.833,34 nell'anno 2026 e € 546.500,00 nell'anno 2027 ed € 546.500,00 nell'anno 2028 (compreso il costo per il revisore indipendente) Importo riconosciuto se validamente sostenuto e rendicontato **(importo base asta 1.456.833,34)** mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.36/2023, per l'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza integrata a favore di titolari di protezione internazionale nell'ambito del Sistema SAI per complessivi 42 posti - categoria ordinari, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base di soli criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 108 commi 2 e 5 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO CHE:

L'impegno di spesa per l'espletamento dei lavori è stato assunto dal Comune di Satriano; Le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli atti di gara;

Visto l'art. 3 della suddetta convenzione "Funzionamento della Centrale di Committenza" ed in particolare il punto 3.3 "Regole di organizzazione e funzionamento.;"

Visto che affinché l'Ufficio comune avvia le procedure di affidamento il comune associato deve adottare determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

Dato Atto Che:

- L'impegno di spesa per l'espletamento dei lavori è stato assunto dal Comune di Satriano;
- Le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- la selezione degli operatori economici avverrà mediante partecipazione volontaria tra gli aventi i requisiti previa iscrizione nella piattaforma telematica net4market al LINK: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucmontepaone senza alcuna limitazione o selezione discrezionale da parte della stazione appaltante;

Ritenuto di dover assicurare forme minime di pubblicità alla gara pubblicando la presente determina all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montepaone www.comune.montepaone.cz.it sezione Centrale di Committenza, albo comune di Satriano, G.U.C.E. per il termine minimo di trenta giorni dalla pubblicazione sulla G.U.C.E.;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 2411/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 /bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

Visto il Dlgs, n. 36/2023, recante: "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il Decreto del Sindaco n° 4 del 13.01.2026 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Comune (Centrale di Committenza) ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. **Di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di prendere atto** della determinazione - Determina di Settore Numero 183 del 24/12/2025 del Responsabile dell' Area Amministrativa del Comune di Satriano;
3. **Di procedere** all'appalto per all'affidamento del **"SERVIZIO CON PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE SAI (D.M. 18/11/2019) PROG. 370-PR-4 CATEGORIA "ORDINARI" A TITOLARITÀ DEL COMUNE DI SATRIANO PER IL TRIENNIO 2026_2028 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI PER L'ASILO – D.M. DI FINANZIAMENTO N. 53671 DEL 03/12/2025 CUP B79G25001780001 - CPV 85311000-2 - CIG. BA5C84859F** per un importo a base d'asta Valore triennale euro 1.639.500,00 da decurtare per l'anno 2026 dell'importo di € 182.666,66 (*Costo proroga tecnica*) di cui € 363.833,34 nell'anno 2026 e € 546.500,00 nell'anno 2027 ed € 546.500,00 nell'anno 2028 (compreso il costo per il revisore indipendente) Importo riconosciuto se validamente sostenuto e rendicontato (**importo base asta 1.456.833,34**) mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.36/2023, per l'affidamento

- della gestione dei servizi di accoglienza integrata a favore di titolari di protezione internazionale nell'ambito del Sistema SAI per complessivi 42 posti - categoria ordinari, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base di soli criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 108 commi 2 e 5 del D.lgs. 36/2023;
- **Di dare atto** che si procederà alla selezione degli operatori economici mediante partecipazione volontaria tra gli aventi i requisiti previa iscrizione nella piattaforma telematica net4market al LINK: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucmontepaone senza alcuna limitazione o selezione discrezionale da parte della stazione appaltante;
 - 4. **Di approvare** lo schema di bando di e disciplinare e relativi allegati;
 - 5. **Di prendere atto** che il CIG riferito all'esecuzione del servizio in argomento è: **BA5C84859F**;
 - 6. **Di dare atto** che il contributo a favore dell'ANAC sarà a totale carico del Comune di Satriano;
 - 7. **Di prendere e dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è il responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Satriano tecnico Rag. Domenico Rattà;
 - 8. **Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento, per le attività di competenza della CUC, è l'Ing. Vittorio Procopio;
 - 9. **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
 - 10. **Di dare atto**, altresì, che la presente determinazione: viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE

*Ing. Procopio Vittorio
(Sottoscritto con firma digitale)*